

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Cass. n. 3085/2018

Pagamento di debiti liquidi ed esigibili nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento - Soggezione alla revocatoria fallimentare - Estensione alle imprese creditrici operanti in regime di monopolio legale - Sussistenza – Prestazioni obbligatorie o facoltative- Rilevanza - Fattispecie.

L'applicabilità alle imprese che operano in regime di monopolio delle disposizioni dettate a presidio del sinallagma nell'esecuzione dei contratti a prestazioni corrispettive comporta che il pagamento del debito liquido ed esigibile, ricevuto dal monopolista nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento dell'utente con la consapevolezza del suo stato d'insolvenza, sia soggetto alla revocatoria di cui all'art. 67, comma 2, l.fall., non trovandosi il monopolista in una situazione differenziata rispetto agli altri creditori; ciò ad eccezione delle ipotesi nelle quali la prestazione sia obbligatoria, non potendo in tali casi l'impresa sottrarsi all'adempimento, neppure nella fase esecutiva del rapporto, ed essendo quindi la stessa priva del potere di scelta e di altra eventuale tutela rispetto al rischio di insolvenza della controparte (Fattispecie relativa a pagamenti effettuati in favore di un'impresa di rimorchi portuali).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 3085 del 08/02/2018 (Rv. 647232 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_1453](#), [Cod_Civ_art_2597](#), [Dlgs_14_2019_art_056](#), [Dlgs_14_2019_art_166](#)

Revocatoria

ordinaria

pauliana

azione

corte

cassazione

3085

2018